

COMUNE DI OLIENA

Regolamento per la conservazione del patrimonio carsico ipogeo e l'attività speleologica nel territorio del comune di Oliena.

ART.1-principi ispiratori:

il Comune di Oliena riconosce l'importanza del fenomeno carsico, pertanto il presente regolamento ne disciplina la conservazione nell'ambito del territorio del Comune di Oliena stesso, nonché regola le attività escursionistiche, culturali e di ricerca ad esse connesse.

ART.2-divieti

è vietata la raccolta di minerali, concrezioni e reperti di interesse paleontologico, archeologico e faunistico senza alcuna esplicita autorizzazione da parte del Comune di Oliena, la quale verrà concessa esclusivamente per motivi di ricerca o museali. Il presente regolamento, stabilisce che qualsiasi tipo di prelievo deve essere effettuato da personale specializzato ed autorizzato, sotto la sorveglianza del Comune di Oliena.

ART.3- conservazione del fenomeno carsico:

al fine della conservazione e fruizione del patrimonio carsico, il Comune di Oliena promuove;

- 1) attività di ricerca e monitoraggio dei fenomeni carsici conosciuti;
- 2) censimento e rilievo di nuove cavità ipogee ed epigee;
- 3) azioni di conservazione che prestino particolare attenzione ai siti vulnerabili dal punto di vista idrogeologico, geomorfologico e biospeleologico, nonché per le peculiarità archeologiche e paleontologiche;
- 4) iniziative tese ad impedire il degrado del patrimonio carsico e che ne consentano una corretta fruizione;
- 5) pubblicazione ed attività divulgative specialistiche didattiche.

L'obiettivo di cui al comma 3 del presente articolo, si consegue con studi periodici di rilevazione e con raccolta di dati sullo stato di conservazione dell'ambiente ed in particolare sull'inquinamento della falda, sulle modificazioni dello stato chimico-fisico delle rocce, sull'alterazione dell'ambiente atmosferico in cavità. Tutti i gruppi speleologici che saranno autorizzati dal comune di Oliena, sono tenuti a segnalare tempestivamente allo stesso, eventuali danni all'ambiente sotterraneo da questi riscontrati (inquinamenti, vandalismi, asportazione di concrezioni ecc.), nonché il ritrovamento di reperti di interesse paleontologico, archeologico e faunistico.

ART.4-collaborazione con gruppi speleologici:

per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente, il Comune di Oliena si avvarrà dell'opera di Gruppi od Associazioni Speleologiche legalmente riconosciute e che in questi anni hanno meritato la fiducia del Comune, in quanto hanno sempre operato sul territorio in maniera del tutto disinteressata prestando servizio di monitoraggio, soccorso e tutela, valorizzazione e ricerca, nonché promozione del territorio.

ART.5- riconoscimento Gruppi Speleologici:

ai fini del presente regolamento, il Comune di Oliena, riconosce e si avvale della collaborazione del Gruppo Speleologico locale denominato "Speleo-Club Gianni Pinna". Il Comune di Oliena, riconosce e tutela anche la ditta o l'impresa che gestisce per fini turistici e promozionali le grotte del suo territorio, più "la Federazione Speleologica Sarda", la "S.S.I" il "Club Alpino Italiano" e gli analoghi esteri, nonché la "Protezione Civile".

Tranne che per le grotte date in gestione, per le quali ci si dovrà accordare con i gestori stessi, il gruppo "Speleo-Club Gianni Pinna", potrà avvalersi della facoltà di entrata in grotta per i fini di cui all'articolo 3, ogni qual volta lo ritenga necessario ma sempre tramite preventivo avviso al Comando di Polizia Municipale di Oliena. A fronte di questo, nel momento che in cui verrà chiesta la sua collaborazione lo "Speleo-Club Gianni Pinna" si impegna col Comune di Oliena ad accompagnare, collaborare, sorvegliare e garantire il massimo supporto tecnico-logistico e scientifico agli eventuali visitatori e/o ricercatori autorizzati dal Comune di Oliena, in maniera assolutamente gratuita.

Anche "la Federazione Speleologica Sarda", la "S.S.I" ed il "Club Alpino Italiano" potrà avere a disposizione le chiavi degli accessi dal Comando di Polizia Municipale in maniera semplice e veloce ma sempre tramite preventivo avviso. Insieme al Gruppo locale, si dovranno impegnare a rendicontare le attività svolte almeno ogni sei mesi.

ART.6-associazioni non speleologiche:

qualora singoli soggetti, associazioni ed enti non speleologici quali università, enti locali, scuole e gruppi turistici intendano organizzare e promuovere attività da svolgere all'interno delle grotte dovranno avvalersi obbligatoriamente della collaborazione dello "Speleo-Club Gianni Pinna" o la ditta che gestisce le grotte, oltre ad inoltrare specifica richiesta al Comune di Oliena. Lo stesso, vale per i gruppi speleologici non legalmente iscritti e riconosciuti dalle Federazioni Regionali e Nazionali.

ART.7 autorizzazione per l'accesso in grotta:

il Comune di Oliena, autorizza l'accesso in grotta, fatti salvi i diritti di proprietà privata, e di passaggio nel caso di terreni privati.

Le richieste di autorizzazione, devono essere presentate al Comune di Oliena, 7 (sette) giorni prima delle escursioni, e devono essere accompagnate da:

- 1) presentazione del gruppo o associazione (nome, curriculum o altro)
- 2) dettagliata relazione sulle attività che si intende svolgere all'interno della grotta (attività di studio, ricerca ecc.)
- 3) dichiarazione di disponibilità rilasciata dai gruppi che collaborano col Comune di Oliena ("speleo-club Gianni Pinna" e "Ente Gestore delle Grotte")
- 4) impegno di consegna al Comune di Oliena di copia del materiale prodotto.

ART.8-responsabilità

chiunque sia interessato a visitare le grotte per i motivi di cui all'articolo 3, dovrà obbligatoriamente firmare una liberatoria nella quale il Comune di Oliena è esentato da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti a persone od a cose, responsabilità che verrà assunta dai rispettivi firmatari.

ART.9- revoca delle autorizzazioni e sanzioni:

il Comune di Oliena, ha la facoltà di revocare in ogni momento le autorizzazioni rilasciate in caso di grave ed inconclamata inosservanza delle norme del presente regolamento, ferma

restando la possibilità di assumere ulteriori provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.

Chiunque si trovasse sprovvisto di autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa relativa alle norme vigenti in materia, ed alla denuncia alle Autorità competenti a seconda della gravità del reato commesso.

ART.10-chiusura degli ingressi:

il Comune di Oliena, è l'unico Ente che ha facoltà di chiusura degli ingressi delle grotte. E' severamente vietato chiudere arbitrariamente gli ingressi. In caso di tutela dell'incolumità pubblica o di protezione delle cavità, gli Enti preposti dispongono, su specifica segnalazione e con apposito provvedimento la messa in sicurezza.

Nella progettazione degli interventi di chiusura, devono essere prese in considerazione le seguenti necessità:

- protezione della caduta accidentale di eventuali passanti.
- consentire il passaggio della fauna troglodila con particolare attenzione ai pipistrelli, già soggetti a particolari norme di tutela.
- permettere il passaggio di acqua e aria.

Nella progettazione di tali strutture, vanno privilegiate le tecniche di ingegneria naturalistica, in quanto utilizzano materiali che limitano al massimo l'impatto paesaggistico delle opere stesse.

Il Comune di Oliena, fa propria la facoltà di affidamento e gestione per fini di valorizzazione turistica, promozionale ed occupazionale del territorio, a ditte, società o imprese pubbliche o private, delle grotte che riterrà più opportune.

ART.11-accesso alle cavità chiuse:

le chiavi dei cancelli delle cavità chiuse, vengono affidate in copia a:

- Le ditte appaltatrici delle grotte.
- Comando di Polizia Municipale del Comune di Oliena
- Capo dell'Area Tecnica e l'Assessore all'Ambiente del Comune di Oliena.
- Il Gruppo Speleologico, e l'Ente gestore delle grotte riconosciuti dal Comune di Oliena.

La Polizia Municipale, provvederà a consegnare le chiavi ogni qual volta verranno concesse le autorizzazioni ai richiedenti dopo aver preso visione delle stesse, mentre il Capo dell'Area Tecnica e l'Assessore all'Ambiente le utilizzeranno per motivi di controllo e di ispezione; i gruppi riconosciuti per i motivi sopra citati. A nessuno è concesso di introdurre e/o accompagnare escursionisti o amici senza il preventivo avviso alle forze di Polizia Municipale e di essersi avvalso delle attrezzature idonee per la sicurezza, e tanto meno prestare le chiavi ad alcuno.

E' fatto assoluto divieto duplicare le chiavi dei cancelli!

ART.12- norme transitorie

Il presente regolamento ha carattere di temporaneità e potrà essere oggetto di variazione e/o integrazioni sulla base delle indicazioni che potranno emergere da un più ampio progetto di regolamentazione, salvaguardia, tutela e valorizzazione del territorio del Comune di Oliena.